

L'efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile per il risarcimento del danno

Uno dei riti con cui può essere definito il procedimento penale è l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg. c.p.p.) ossia quello che viene comunemente chiamato *patteggiamento*, che implica per l'imputato i benefici di cui all'art. 445 c.p.p., e, soprattutto, lo *sconto di pena* fino a un terzo, nonché la possibilità di subordinare la richiesta alla sospensione condizionale della pena.

Laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 444 c.p.p. (fra cui quello della misura massima della pena da applicare, che, diminuita fino a un terzo rispetto alle previsioni del codice penale, non deve superare i 5 anni), prima della presentazione delle conclusioni nella fase finale dell'udienza preliminare, o prima dell'apertura del dibattimento se l'udienza preliminare non è stata affatto celebrata, l'imputato può concordare con il Pubblico Ministero di chiedere al Giudice l'applicazione della pena in una misura determinata di comune accordo.

Il Giudice è chiamato a tal punto a svolgere un controllo *formale* sull'accordo (a verificare, in altre parole, che le parti non abbiano commesso errori di diritto nella qualificazione del fatto, nella determinazione della pena, ecc.) e, se non ritiene che sia già acquisita l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, ad emettere una sentenza con cui viene *ratificato* l'accordo intervenuto fra il Pubblico Ministero e l'imputato, con la conseguente applicazione della pena da loro determinata.

La parte civile (o la persona offesa, se non è ancora intervenuta la costituzione di parte civile) non può intervenire in alcun modo sulla scelta di *patteggiare*, e si trova costretta ad agire separatamente, in sede civile, per la richiesta di risarcimento dei danni.

In quella sede – il procedimento civile – la sentenza di patteggiamento non produce gli stessi effetti di un provvedimento di condanna emesso a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato (che, a norma dell'art. 651 c.p.p., hanno efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) e così, ad esempio, un lavoratore che avesse sofferto un danno a seguito di infortunio sul lavoro e che agisse nei confronti del proprio datore di lavoro potrebbe sentirsi dire dalla difesa di quest'ultimo che il *patteggiamento*, intervenuto in sede penale, è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Ma, in verità, non è così. Se è, infatti, pacifico che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia solo equiparata ad una sentenza di condanna e, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimento civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto di essere punito per una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscioglierlo. Come ricordato precedentemente, a norma dell'art. 444 comma 2 c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte imputata è subordinata al superamento di un vaglio "preliminare" da parte del Giudice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare, in quanto emergente dagli atti acquisiti, sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso a norma dell'art. 129 c.p.p., ossia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, per restare alle sole ipotesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile.

Il riconoscimento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimento che deriva dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla

valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una prova di tipo presuntivo.

In quanto tale, la prova presuntiva ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. può anche essere esclusiva nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile laddove i fatti oggetto della sentenza penale (ad esempio una condotta omissiva del datore di lavoro contestata a titolo di colpa quale causa di infortunio del lavoratore) siano gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.

Tanto è vero che, laddove di fronte ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del sopraddetto valore probatorio, dovrà illustrarne i motivi, incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di motivazione, censurabile in Cassazione.

Questo è l'orientamento assolutamente predominante che scaturisce dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289), a cui si conformano, anche qui in via assolutamente predominante, le pronunce di merito rese in tema (ad esempio, di recente, Tribunale civile di Milano, Sez. VIII, 01/10/2011, nella causa *F. S. s.r.l. contro R.C. e altri*, Società, 2011, 12, 1475; oppure Tribunale civile di Trieste nella causa *Do.Vl. contro Be.Cr.*, 24/06/2011, InfoUtet).

Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio, pacifico, per cui il Giudice civile (a differenza di quello penale) può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento è andata a formarsi. Nel giudizio civile, d'altra parte, possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi, precisi e concordanti).

Per cui la difesa del lavoratore dovrebbe replicare all'ipotetica eccezione da cui è partito il ragionamento - quella per cui il datore di lavoro desidera dedurre l'irrilevanza ai fini della responsabilità civile della sentenza penale di applicazione della *pena patteggiata* - chiedendo di spiegare perché, se in sede civile si dichiara non responsabile dell'infortunio sul lavoro, domandando **per l'effetto** il rigetto della domanda di risarcimento, abbia chiesto al Giudice penale *di punirlo* (applicando la pena concordata con il Pubblico Ministero) anziché difendersi e *combattere* per l'accertamento della propria innocenza. Sarebbe, questo, un preciso onere probatorio del convenuto, necessario presupposto per una sentenza civile di rigetto della domanda di risarcimento.

Avv. Mauro Dalla Chiesa